

STATUTO

"SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL"

TITOLO I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata “*in house*” denominata "SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL".

Art. 2 - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto la gestione dei servizi di interesse generale, come definiti all'art. 2, co. 1, lett. h) d.lgs. 175/2016, affidati direttamente dagli enti locali soci.

2.2 In particolare, e senza pretesa di completezza, la società potrà gestire le seguenti tipologie di servizi:

- a) la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresa la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa anche con produzione e/o recupero di energia, il riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, speciali, pericolosi e di ogni tipo, nonché, più in generale, tutte le attività inerenti ai servizi di igiene urbana e di salvaguardia ecologica del suolo e dell'ambiente;
- b) la costruzione e la gestione di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di gas, anche liquefatti;
- c) la climatizzazione degli edifici e la gestione e realizzazione di impianti e centrali di climatizzazione, anche mediante impianti e reti centralizzate o di teleriscaldamento;
- d) la costruzione e la gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto rientrante nella gestione del ciclo completo delle acque;
- e) la realizzazione, l'impianto e la gestione di reti di pubblica illuminazione e la gestione del servizio di illuminazione votiva nelle aree cimiteriali;
- f) l'acquisto, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e/o calore derivante da qualsiasi fonte energetica, compresa la gestione degli impianti fotovoltaici e la gestione del servizio calore;
- g) gli interventi diretti al risparmio energetico, alla promozione, alla diffusione e alla realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e assimilate o diretti alla generazione di energia da fonti rinnovabili;
- h) la ricerca di contributi e finanziamenti agevolati per attivare interventi in campo energetico;
- i) la promozione di un mercato dei servizi energetici;
- j) i servizi di sgombero neve;
- k) gestione diretta di immobili, attività e servizi quali: energy management, facility management e di global service; palestre ed impianti sportivi; servizi e risorse a rilevanza sociale in genere; trasporto scolastico; navigazione; mobilità;

2.3 Le attività nei settori energetici potranno essere svolte anche in qualità di E.S.CO. (Energy Service Company) operando nel settore, in attuazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115, offrendo servizi energetici integrati in una logica di energy performance contracting e di assistenza

all'utente nel reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti, anche attraverso l'attività di ricerca, sviluppo, l'installazione e la realizzazione di impianti di produzione e/o risparmio di energia da fonti rinnovabili, in favore di amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

2.4 La Società potrà essere incaricata anche di svolgere singoli segmenti o specifiche fasi nelle materie rientranti nel proprio oggetto sociale e comunque nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa e dai principi comunitari in materia.

2.5 Le attività saranno affidate alla Società mediante specifici contratti di servizio o nelle altre forme previste dalla vigente normativa e dai principi comunitari in materia, garantendo comunque l'effettività del "controllo analogo" previsto dall'art. 2, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. 175/2016.

2.6 Il fatturato della società, individuato dal valore della produzione registrato nel conto economico della società alla voce "A", dovrà derivare per più dell'ottanta per cento dallo svolgimento di attività affidate alla società dai soci. L'ulteriore fatturato è consentito solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

2.7 La società potrà partecipare ad altri enti o imprese, fatti salvi i divieti di legge, sempre che ciò si riconnetta funzionalmente all'oggetto sociale o concerna attività a favore degli enti pubblici soci e purché non sia snaturato l'oggetto sociale.

2.8 La società potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con altri enti pubblici, le Università e gli enti di ricerca, e stipulare con essi convenzioni nei modi di legge.

2.9 La società potrà svolgere ogni attività, anche di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e di investimento purché funzionale o connessa al conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari. La società potrà inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, anche a favore di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali nell'interesse delle società ed enti controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.

Art. 3 - Sede

3.1 La società ha sede nel Comune di Vestone (BS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, unità operative, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto.

3.3 Non costituisce modifica dell'atto costitutivo il cambiamento dell'indirizzo della società all'interno del Comune di Vestone.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31.12.2063 (trentuno dicembre duemilasessantatre).

TITOLO II - Capitale sociale - Conferimenti - Partecipazioni

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, salvo quanto previsto dal presente statuto anche in relazione ai poteri di controllo analogo.

5.3 La società potrà aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti o mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.4 Salvo quanto previsto dall'art. 2482-ter cod. civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 6 - Unico socio

6.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 cod. civ.

6.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

6.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

6.4 Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data dell'iscrizione.

Art. 7 - Partecipazioni

7.1 In relazione all'oggetto sociale e alla natura della società, possono essere soci enti pubblici locali, così come individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000, altre pubbliche amministrazioni ovvero imprese o enti a capitale esclusivamente pubblico, purché con sede o operanti nella provincia di Brescia o in province limitrofe.

7.2 La partecipazione di enti diversi o di privati è ammessa nei soli casi e limiti previsti da norme di legge e comunque in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

7.3 La qualità di socio comporta:

- a) l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dei soci, anche anteriori all'acquisto della qualità di Socio;
- b) l'accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente atto e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dai soci.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

8.1. Le quote sono trasferibili solo ai soggetti che possono essere soci ai sensi dell'articolo 7. In caso contrario la cessione è inopponibile alla società e agli altri soci.

8.2 In caso di trasferimento di quote o di diritti d'opzione per atto tra vivi spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto in misura proporzionale alla quota già posseduta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.4.

8.3 Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci o, in mancanza, dal Registro delle Imprese, indicando le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

8.4 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione, a pena di decadenza, con lettera raccomandata inviata al socio cedente, alla società e all'Organo amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

8.5 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a pena di nullità per la totalità della partecipazione offerta. Se il diritto di prelazione è esercitato da più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi già posseduta.

8.6 Se nessun socio esercita la prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la sua partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.

8.7 Qualora il cedente non indicasse il prezzo di cessione o il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato d'intesa tra tutte le parti interessate.

8.8 Qualora non fosse raggiunto alcun accordo nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di esercizio della prelazione, il prezzo sarà determinato da un arbitratore unico nominato dalle parti interessate o, in caso di mancato accordo sull'arbitratore, dal Presidente del Tribunale di Brescia, su istanza della parte più diligente.

8.9 L'arbitratore dovrà determinare il prezzo entro sessanta giorni dalla nomina, tenendo conto, dandone congrua motivazione, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione nella determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

8.10 Se il prezzo stabilito dall'arbitratore risulterà inferiore al prezzo indicato nell'offerta di cessione, il socio che ha manifestato l'intenzione di procedere al trasferimento potrà desistere da tale intenzione, dandone notizia entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione dell'arbitratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'organo amministrativo, che provvederà ad inoltrarla a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione.

8.11 Ove il socio cedente desista dalla cessione, l'offerta e la comunicazione di esercizio della prelazione saranno prive di effetto. In caso contrario il trasferimento a favore dei soci che hanno esercitato la prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

8.12 Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia non inferiore al prezzo richiesto dal socio cedente;
- b) dal socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore al prezzo richiesto dal socio cedente e questi abbia desistito dalla cessione;

c) per metà tra i soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà dal socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore al prezzo richiesto dal socio cedente e questi non abbia desistito dalla cessione.

8.13. Si precisa che:

- a) per "trasferimento per atto tra vivi" si intendono tutti gli atti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento, anche a favore di soggetti che siano già soci;
- b) non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione, ma in tale ipotesi il diritto di voto dovrà comunque permanere in capo al socio, restando senza effetto nei confronti della società ogni diversa pattuizione;
- c) quando per il trasferimento della partecipazione non è previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo è diverso dal denaro, il valore corrispondente sarà determinato da un arbitratore nominato ai sensi dei commi 8 e seguenti;
- d) il trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza del diritto di prelazione è inefficace verso la società e non consentirà all'acquirente di essere iscritto nel libro dei soci, ove previsto, né di esercitare il voto o gli altri diritti, amministrativi o patrimoniali, spettanti al socio.

TITOLO III – Uscita del socio

Art. 9 - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, cod. civ.;

9.2 Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge e, qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti cod. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater cod.civ.

9.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato

mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

9.4 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10 - Esclusione

10.1 Il socio può essere escluso per giusta causa.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Art. 11. Effetti dell'uscita del socio

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

11.2 Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci o del revisore, se nominati, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8.9. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, con i medesimi criteri, da un arbitratore unico, nominato ai sensi dell'articolo 8.8, che provvede anche sulle spese.

11.3 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di soggetti privati nei casi ammessi e con le procedure previste da norme di legge. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio uscente, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5, cod. civ..

11.4 Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, in particolare per trasferimento, cessione della quota, recesso o esclusione, comporta anche la cessazione delle attività gestite dalla società a favore del socio uscente a partire dal primo giorno del dodicesimo mese successivo all'efficacia della sua fuoriuscita dalla compagine sociale.

11.5 Salva diversa volontà dei soci restanti, il socio uscente dovrà indennizzare la società per eventuali maggiori oneri derivanti dall'anticipata riduzione delle attività gestite, quantificati se necessario da un arbitratore unico, nominato ai sensi dell'articolo 8.8, i cui onorari saranno a carico del socio uscente.

TITOLO IV - Amministrazione – Rappresentanza

Art. 12 - Amministrazione

12.1 La società è amministrata da un amministratore unico o, nei casi previsti dalla legge, da un consiglio di amministrazione composto di tre o di cinque membri, come indicato nell'atto di nomina.

12.2 Si applica agli amministratori l'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

Art. 13 - Durata della carica, revoca, cessazione, compensi

13.1 L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea dei soci, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

13.2 Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro che versano in situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento e inoltre coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza.

13.3 La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata dai soci anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se non sussiste giusta causa.

13.4 Se viene a mancare un solo amministratore, gli amministratori restanti devono richiedere entro quindici giorni ai soci la nomina dei nuovi amministratori.

13.5 Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto con effetto immediato. Gli amministratori restanti, o in loro vece il collegio sindacale, dovranno richiedere al più presto ai soci la nomina dei nuovi amministratori, con potere nel frattempo compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione.

13.6 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

13.7 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento. In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

Art. 14 - Adunanza e deliberazioni del consiglio di amministrazione

14.1 Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri o dal collegio sindacale.

14.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi idoneo mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

14.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in difetto di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando

il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. A tal fine è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che non si tratti di adunanza ai sensi del comma 3, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio o video conferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire.

14.5 L'adunanza tenuta in audio o video conferenza si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

14.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

14.7 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'amministratore astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

14.9 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, da redigersi tempestivamente, è sottoscritto dal presidente e dal segretario, nominato per ogni riunione dal consiglio di amministrazione stesso.

14.10 Il verbale deve indicare: la data dell'adunanza; l'identità dei partecipanti; su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; le modalità e il risultato delle votazioni, identificando i favorevoli, gli astenuti e i dissenzienti.

14.11 Ove prescritto dalla legge o in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

14.12 Le decisioni inerenti alla gestione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto sono prese dagli organi societari nel rispetto degli indirizzi adottati dagli organismi di controllo analogo.

Art. 15 - Poteri dell'organo amministrativo

15.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle competenze dell'assemblea e degli ulteriori limiti eventualmente indicati all'atto della nomina.

15.2 Devono comunque essere autorizzati dall'assemblea dei soci:

- a) la stipula dei contratti di servizio con i Comuni e gli Enti soci per l'affidamento di attività e servizi di importo superiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), se non ricompresi in piani industriali o bilanci già approvati dai soci;
- b) l'acquisto e la vendita di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o enti, nonché l'acquisto, la vendita di aziende o rami aziendali;
- c) i piani industriali, anche di durata pluriennale, elaborati dall'organo amministrativo;
- d) il compimento di operazioni comportanti una spesa superiore al capitale sociale se non ricomprese in piani industriali o bilanci già approvati dai soci;
- e) la prestazione di garanzie a favore di terzi di importo superiore a un quinto del capitale sociale.
- f) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.;
- g) la stipulazione di mutui ipotecari di importo superiore a un quinto del capitale sociale, se non ricomprese in piani industriali o bilanci già approvati dai soci, e l'alienazione di beni immobili.

15.3 Le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 16 - Presidente, amministratore delegato

16.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno; coordina i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vicepresidente con sole funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza a impedimento e senza compenso aggiuntivo.

16.2 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato, affidando le relative attribuzioni. Possono altresì essere attribuite deleghe al Presidente del Consiglio di amministrazione purché preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci. In particolare possono essere delegate, anche in parte, le funzioni inerenti:

- a) agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque a tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di ogni tipo;
- b) all'assolvimento della normativa sulla tutela dei dati personali, nominando se del caso uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
- c) all'attuazione delle disposizioni sulla sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli impianti, adottando le misure di verifica, prevenzione e di protezione individuale anche in relazione alla modificazioni organizzative, tecniche e normative;
- d) al rispetto della normativa in materia ambientale, in particolare una materia di rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento, delle emissioni in atmosfera.

16.3 Non sono delegabili la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione.

16.4 Al delegato spetteranno in via esclusiva tutti i correlati poteri decisionali e di rappresentanza della società verso i terzi, gli uffici pubblici e le pubbliche autorità competenti, compresa l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

16.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire ogni semestre al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 17. *Rappresentanza sociale*

17.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, spetta all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

17.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, disgiuntamente o congiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti o dirigenti della società o a terzi o a procuratori speciali.

TITOLO V - Controlli

Art. 18 - *Organi di controllo*

18.1 La società nomina il collegio sindacale oppure il revisore.

Art. 19 - *Collegio sindacale*

19.1 Il collegio sindacale, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il collegio è nominato dall'assemblea, che ne indica anche il Presidente.

19.2 I sindaci sono rieleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. .

19.4 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento. E' in ogni caso esclusa la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

19.5 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

19.6 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

19.7 Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma, cod. civ..

19.8 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

19.9 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci.

Art. 20. *Controllo contabile*

20.1 Il collegio sindacale, se istituito, ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

20.2 Qualora non sia istituito il collegio sindacale i soci attribuiscono il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione. Si applicano al soggetto incaricato del controllo contabile le incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c.

20.3 Il soggetto incaricato del controllo contabile resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e può essere riconfermato nell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

20.4 Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio, nei limiti delle tariffe professionali.

20.5 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma secondo, cod. civ.

20.6 L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Art. 21 - *Controllo individuale del socio*

21.1 I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e sulla qualità della gestione e dell'amministrazione. Possono consultare, tramite soggetti di loro fiducia in possesso di idonei requisiti professionali, i libri sociali, i bilanci e i documenti relativi all'amministrazione.

21.2 L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata da ogni socio ai sensi dell'art. 2476 c.c.

21.3 I soci possono fare denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.

21.4 I soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale possono presentare denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409, c.c.

TITOLO VI - Decisioni dei soci

Art. 22 - Decisioni dei soci

22.1 Fatte salve le prerogative degli organi di controllo analogo, i soci decidono sulle materie loro riservate dal presente statuto e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

22.2. Spetta in ogni caso ai soci deliberare sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) nomina dell'amministratore unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore contabile;
- d) determinazione dei compensi di amministratori, anche investiti di particolari cariche, dei sindaci e del revisore contabile;
- e) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) trasformazione, proroga o scioglimento anticipato della società, revoca dello stato di liquidazione; la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) autorizzazione all'organo amministrativo al compimento delle operazioni indicate all'articolo 15, comma 2.

22.3. Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare oppure sulla base del consenso espresso per iscritto, in conformità alle disposizioni che seguono.

22.4. Devono in ogni caso essere adottate con deliberazione assembleare le seguenti decisioni:

- a) quando hanno ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
- c) relative all'apertura o modificazione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali, al di fuori di quanto consentito agli amministratori dall'articolo 3, comma 2.

22.5. Ciascun socio può impugnare le decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2479ter.

Art. 23 - Assemblea

23.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità o di inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

23.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il

luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

23.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti gli amministratori e i sindaci (se nominati) e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

23.4 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

23.6 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

23.7 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o da un notaio.

23.8 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente quinto comma. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 - Quorum

24.1. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

24.2 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti.

24.3 Devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la trasformazione, la proroga o lo scioglimento anticipato della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) approvazione del bilancio di previsione (budget).

24.4 Devono comunque essere prese con il voto favorevole dei Comuni direttamente interessati le delibere che modificano le tariffe applicabili agli utenti dei servizi gestiti (se deliberate dalla società), che riguardano le modalità gestionali e di espletamento del servizio nel singolo comune o che riguardano ogni altro elemento riservato dalla legge al potere di verifica da parte del Comune interessato, salvo che si tratti di decisioni connesse all'esercizio di impianti comuni a servizio della generalità di soci.

24.5 Devono comunque essere prese all'unanimità dei soci le modifiche dei seguenti articoli dello statuto: art. 2 (Oggetto sociale), art. 7 (Partecipazioni), art. 15.2 (autorizzazioni dei soci), art. 22.2 (decisioni dei soci), art. 21 (Controllo individuale del socio), art. 24 (Quorum), art. 26 (Poteri dei soci), art. 27 (Comitato per l'indirizzo e il controllo), del presente statuto.

TITOLO VII - Esercizio sociale - Bilancio

Art. 25 – Esercizi sociali ed utili

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

25.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VIII – CONTROLLO ANALOGO

Art. 26 - Poteri dei soci

26.1 I soci esercitano i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Tali poteri possono essere esercitati in maniera congiunta, in particolare nelle deliberazioni dei soci o tramite il Comitato per l'indirizzo e il controllo, o in maniera individuale tramite le prerogative riconosciute al singolo socio dal presente statuto o nei contratti di servizio.

26.2 L'esercizio dei poteri di controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione i servizi affidati, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.

Art. 27 - Comitato per l'indirizzo e il controllo

27.1 Il Comitato per l'indirizzo e il controllo è composto dal Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia e da n°6 componenti nominati dalla Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana, nonché dai Sindaci dei Comuni soci.

27.2 I Componenti del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo, sono rieleggibili e decadono quando cessano di rivestire la carica di Presidente della Comunità Montana o di Sindaco.

27.3 Il rappresentante o il suo delegato potranno essere assistiti nelle riunioni del Comitato da un coadiutore con compiti di solo supporto e senza diritto di voto.

27.4 Ai rappresentanti o ai delegati non è attribuito alcun compenso o rimborso spese a carico della Società.

27.5 Per la convocazione e il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 22, comma 3, e 23, commi 2 e da 4 a 8 del presente statuto.

27.6 Le comunicazioni tra la società e i membri del Comitato dovranno essere fatte per iscritto, anche per posta elettronica certificata (PEC), inviate presso la sede sociale se dirette alla società, ovvero presso la sede del Socio se dirette ai membri del Comitato. Le comunicazioni fatte con PEC si intendono giunte a destinazione alla data di corretto inoltro al destinatario. Le parti potranno modificare l'indirizzo PEC dandone comunicazione con le stesse modalità sopra indicate e con efficacia dal giorno successivo a quello di esecuzione.

Art. 28 - Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo

28.1 Il Comitato per l'indirizzo e il controllo autorizza previamente i seguenti atti:

- a) ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- b) assunzioni di personale e nomina di dirigenti;
- c) operazioni che comportino una spesa superiore a 25.000,00 Euro (venticinquemilaeuro/00), salvo si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati, di spese ricorrenti (quali stipendi, spese energetiche, ecc.), o di spese obbligatorie, come imposte e tasse.

28.2 L'autorizzazione si intende tacitamente accordata qualora il Comitato non si esprima entro venti giorni dalla richiesta di autorizzazione inviata dalla Società nei modi di cui all'articolo 27.7.

28.3 Gli atti assunti in carenza delle autorizzazioni espresse o tacite di cui al presente articolo comportano la responsabilità degli amministratori che non si siano formalmente e preventivamente opposti, salvo che gli atti siano stati ratificati dall'assemblea dei soci, o si tratti di atti indifferibili e urgenti o che abbiano oggettivamente giovato alla società o alla sua attività.

28.4 Il Comitato emette parere preventivo non vincolante:

- a) sulla proposta di bilancio di esercizio;
- b) sul contenuto della Carta dei servizi;

- c) sulle proposte di modifiche dello statuto sociale, compresa la variazione del capitale sociale;
- d) sull'ingresso di nuovi soci e sull'affidamento di nuovi servizi alla società;
- e) sulle questioni che l'organo amministrativo abbia portato all'attenzione del Comitato stesso.

28.5 Il Comitato detta indirizzi vincolanti in ordine alla definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo elaborati dalla Società.

28.6 Il Comitato dispone e svolge audizioni degli organi del Presidente e/o il Direttore Generale della società; riceve e discute relazioni sull'attività sociale inviate dagli amministratori con cadenza almeno semestrale.

28.7 Restano salve le competenze specificamente attribuite ai soci dallo Statuto sociale o dai singoli contratti di servizio.

TITOLO VIII - Scioglimento e liquidazione

Art. 29 - Cause di scioglimento e competenza dell'assemblea

29.1 La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter cod. civ.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 cod. civ.;
- f) per deliberazione dell'assemblea, presa con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto;
- g) per le altre cause previste dalla legge;

29.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge entro trenta giorni dal loro verificarsi.

29.3 L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- b) a chi spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

29.4. La società può revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

TITOLO IX - Composizione delle liti e disposizioni finali

Art. 30 - Clausola compromissoria

30.1 Qualunque controversia sorga tra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o tra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi in dipendenza

dell'attività sociale e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è deferita da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia su istanza della parte più diligente.

30.2 L'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto.

30.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art. 31 – *Norma finale*

31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia.

31.2. E' comunque vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ad eccezione del Comitato per l'indirizzo e il controllo.

31.3 La società assicura nella composizione degli organi sociali il rispetto della parità di genere.

31.2 Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.